



Risposta al 13° quesito Cappello e Battaglia

Relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di assistenza sanitaria integrativa, sono giunte seguenti richieste di informazioni formulata da un utente per la gara con ID 654: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (lotto 2):

- 1. Con riferimento ai requisiti previsti per le Casse di Assistenza si chiede conferma che la previsione dell'art. B.5.3 del disciplinare di gara di iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari per l'anno 2019 sia un refuso e che debba intendersi l'anno 2025.*
- 2. Con riferimento all'art. III.1.3 Capacità economica e finanziaria del bando di gara si ravvisa che è unicamente previsto il requisito riferito alla raccolta premi complessiva nel ramo malattia, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a € 250.000; nel disciplinare di gara, tuttavia, all'art. B.5.1 si precisa che "i contributi non sono cumulabili con i premi e, pertanto, il relativo requisito economico-finanziario del presente Disciplinare dovrà essere posseduto dai soggetti secondo il principio di corrispondenza, ovvero in base alla quota di esecuzione delle attività da svolgere". Alla luce della discrepanza tra le due previsioni, si chiede di chiarire se sia previsto un requisito minimo di raccolta contributi riferibile alle Casse di Assistenza e a quanto questo ammonti.*
- 3. Con riferimento all'art. III.1.4 Capacità professionale e tecnica del bando di gara si chiede conferma che, in caso di partecipazione congiunta tra una Cassa di Assistenza e una Compagnia assicurativa il requisito possa essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, in ragione della natura giuridica delle Casse di Assistenza che non prestano servizi assicurativi.*
- 4. Con riferimento al disciplinare di gara al paragrafo C. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE*



OFFERTE, lettera A), punto 5) si chiede conferma che non sia dovuto l'impegno al rilascio di garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, conformemente all'abrogazione di tale obbligo operata dal d.lgs. 36/2023.

- 5. Con riferimento alle modalità di partecipazione si chiede conferma che siano ammesse le seguenti forme: - Cassa di Assistenza in forma singola - Cassa di Assistenza in forma associata con una Compagnia Assicurativa in qualità di mandante - Compagnia Assicurativa in forma singola con indicazione della cassa di Assistenza che assumerà la contraenza di polizza In relazione alla prima modalità partecipativa si chiede di indicare quali siano i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che devono esser posseduti dalla Cassa di Assistenza in ragione della peculiare natura giuridica della stessa.*

In riscontro ai suddetti quesiti si precisa quanto segue.

In riscontro ai suddetti quesiti si precisa quanto segue.

- 1. Con riferimento alla sezione B.5.3 "Casse di assistenza, fondi sanitari, enti, società di mutuo soccorso" del Disciplinare si conferma che l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari si riferisce all'annualità 2025 nel caso in cui fosse già arrivata la certificazione, o, in alternativa, all'annualità 2024 in caso contrario. In tal senso è stato pubblicato un chiarimento/rettifica poiché era presente un refuso.*
- 2. Con riferimento all'art. III.1.3 Capacità economica e finanziaria del bando di gara il requisito riferito alla raccolta premi complessiva nel "Ramo malattia" è di importo medio annuo non inferiore a € 250.000 nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando. Rispetto a tale requisito non vi è discrepanza con quanto stabilito dal Disciplinare (art. B.5.1) con riferimento al caso della R.T.I. (3° capoverso) in quanto la disposizione del disciplinare si limita a*

regolare la quota di possesso del requisito di capacità economica in caso di R.T.I.: infatti, il requisito economico-finanziario, nel caso specifico di RTI tra Cassa e Compagnia di Assicurazione, essendo i contributi (tipici delle Casse) e i premi (tipici delle compagnie assicurative) non sono cumulabili. Pertanto, come riportato nel Disciplinare il requisito deve essere dimostrato da ciascun soggetto (Cassa e Compagnia) in base alla propria quota di esecuzione delle attività previste (principio di corrispondenza).

Il principio di corrispondenza in RTI stabilisce la quota di esecuzione che ogni impresa si impegna a realizzare e deve corrispondere alla propria capacità tecnico-professionale (requisiti) posseduta, garantendo così l'affidabilità esecutiva. Ossia, ogni singola impresa deve dimostrare di possedere i requisiti per la specifica quota di servizio che si impegna a eseguire ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 36/2023.

3. Nel caso in cui dovesse essere prescelta quale forma di partecipazione il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito tecnico-organizzativo potrà essere posseduto dall'RTI.
4. Si conferma che l'impegno al rilascio della garanzia definitiva è richiesto ai sensi del disciplinare di gara, ma la sua eventuale assenza non è motivo di esclusione;
5. Con riferimento al 5° quesito, come è già emerso dalle risposte ai quesiti precedenti, si conferma che è necessaria al momento della partecipazione e per l'intera durata dell'appalto tanto la presenza della Compagnia assicurativa quanto la presenza della Cassa per le ragioni già esposte. Quanto alle modalità della partecipazione associata, esse sono indicate nella Sez. B.5 e dettagliatamente sviluppate nelle sottosezioni B.5.1, B.5.2, B.5.4 e segnatamente la sottosezione B.5.3 inerente le *Casse di assistenza, fondi sanitari, enti, società di mutuo soccorso* chiarisce che *“la Cassa di Assistenza, oltre a*



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio di Questura e del Provveditorato
Ufficio Economato e Contratti
Il Responsabile Unico del Progetto

dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, dovrà garantire la copertura sanitaria delle prestazioni che le verranno affidate” e in tali casi “la compagnia di Assicurazione garante delle prestazioni dovrà avere i requisiti di cui alla sezione F del presente Disciplinare” ed inoltre la “Cassa di Assistenza in sede di offerta dovrà presentare le dichiarazioni rese dalla Compagnia di Assicurazione relativa ai predetti requisiti” con l’indicazione della Compagnia di Assicurazione, e “con l’impegno del concorrente a garantire la disponibilità di cui sopra, dovrà essere effettuata dalla Cassa in sede di offerta”.

Palermo, 12 dicembre 2025

Il Responsabile Unico del Progetto
(Dott. Rosario Micciché)